CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 29 giugno 2000 (10.08)
(OR. FR)

9904/00

LIMITE

PUBLIC 6

TRASPARENZA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO
MAGGIO 2000

Il presente documento contiene:

- nell'**allegato I** un estratto degli atti legislativi definitivi adottati dal Consiglio nel maggio 2000. Tale estratto è accompagnato dalle dichiarazioni a verbale accessibili al pubblico (**Allegato II**). L'estratto cita anche gli eventuali voti contrari, le astensioni e le motivazioni di voto.

  Va notato che fanno fede solo i processi verbali relativi all'adozione definitiva degli atti legislativi. I relativi estratti, come pure le informazioni contenute negli allegati I e II del presente documento, sono accessibili al pubblico dal sito Internet "Eudor" (http://www.eudor.com; rubrica "Trasparenza delle attività legislative del Consiglio");

- nell'**allegato III** un estratto degli altri atti [1] adottati dal Consiglio nel maggio 2000, eventualmente con la menzione dei risultati delle votazioni, delle motivazioni di voto e delle dichiarazioni che il Consiglio ha deciso di rendere accessibili al pubblico.

---

[1] Esclusi gli atti di portata limitata quali decisioni di procedura, nomine, decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, decisioni di bilancio puntuali, ecc.

MAGGIO 2000			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	**TESTI ADOTTATI**	**DICHIARAZIONI**	**VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO**
2257ª sessione del Consiglio "Telecomunicazioni" del 2 maggio 2000			
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga la validità della decisione n. 710/97/CE su un approccio coordinato di autorizzazione nel settore dei servizi di comunicazioni personali via satellite nella Comunità	PE-CONS 3611/00		
Decisione del Consiglio che modifica la decisione 95/513/CE relativa all'equivalenza dei tuberi-semi di patate prodotti in paesi terzi e la decisione 95/514/CE relativa all'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi effettuate in paesi terzi e all'equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi	7119/00		
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci	6642/00 + COR 1 + COR 2 (fr,nl,da,el,es,pt) + COR 3 (en) + COR 4 (fi)		
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli che modifica le direttive del Consiglio 73/239/CEE, e 88/357/CEE (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)	PE-CONS 3612/00 + REV 1 (sv)		

MAGGIO 2000			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	**TESTI ADOTTATI**	**DICHIARAZIONI**	**VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO**
Atto legislativo adottato a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico") (04.05.2000)	Rif. docc. 8291/00 PE-CONS 3626/00		
2258ª sessione del Consiglio "Problemi economici e finanziari" dell'8 maggio 2000			
Regolamento del Consiglio relativo ad ulteriori richieste di attività di riserva in valuta da parte della Banca centrale europea	7652/00 + COR 1 (sv)	26/00	
Regolamento del Consiglio relativo agli aumenti di capitale della Banca centrale europea	7651/00	27/00	
Direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità	6701/00 + COR 1 (nl,en,el)		

MAGGIO 2000			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	**TESTI ADOTTATI**	**DICHIARAZIONI**	**VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO**
2260ª sessione del Consiglio "Agricoltura" del 16 maggio 2000			
Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1255/1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	5867/00		
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di controllo della media delle emissioni specifiche di CO2 prodotte dalle autovetture nuove	PE-CONS 3608/00 + COR 1		
Atto legislativo adottato a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo nel quadro della procedura di codecisione			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (17.05.2000)	Rif. docc. 9153/00 PE-CONS 3633/00		

MAGGIO 2000			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	**TESTI ADOTTATI**	**DICHIARAZIONI**	**VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO**
2262ª sessione del Consiglio "Industria" del 18 maggio 2000			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva	PE-CONS 3618/00 + COR 1 (sv) + COR 2 (de) + COR 3 (es) + COR 4 (nl) + COR 5 (es)	28/00, 29/00	
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali	PE-CONS 3620/00 + REV 1 (sv) + REV 2 (de) + COR 1 (en + COR 2 (fi) + COR 3 (da) + COR 4 (gr)		
2264ª sessione del Consiglio "Affari generali" del 22 maggio 2000			
Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità	5433/00 + COR 1 (da)		

MAGGIO 2000			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	**TESTI ADOTTATI**	**DICHIARAZIONI**	**VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO**
2265ª sessione del Consiglio "Mercato interno" del 25 maggio 2000			
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana (approvazione degli emendamenti in seconda lettura del Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio)	Rif. PE-CONS 3619/00 + COR 1 (nl) + COR 2 (fi)	30/00, 31/00, 32/00, 33/00, 34/00, 35/00, 36/00, 37/00	Contro B Motivazione di voto F[1] Motivazione di voto B [2] Motivazione di voto LX [3]
2266ª sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 29 maggio 2000			
Decisione quadro del Consiglio relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro	7612/00 + REV 1 (de) + COR 1 (da) + REV 2 (nl,el,pt,fi) + COR 1 (fi)	38/00, 39/00, 40/00, 41/00	
Regolamento del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale	6034/00 + COR 1 (pt) + COR 2		

[1] pagina 4 (Allegato II)
[2] pagina 5 (Allegato II)
[3] pagina 6 (Allegato II)

MAGGIO 2000			
ATTI LEGISLATIVI DEFINITIVI	**TESTI ADOTTATI**	**DICHIARAZIONI**	**VOTI E MOTIVAZIONI DI VOTO**
Regolamento del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza	5630/00 + COR 1 (it) + COR 2 + COR 3 + REV 1 (fi)	42/00	
Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi	8609/00 + COR 1 (pt) + COR 2 sv) + COR 3 (fr,de,it,nl,en,da,el,es,pt,sv) + REV 1 (fi)	43/00, 44/00, 45/00, 46/00, 47/00, 48/00	
Decisione del Consiglio riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen	8397/00	49/00,50/00, 51/00, 52/00, 53/00, 54/00	
Decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet	8718/00	55/00	

ALLEGATO II

DICHIARAZIONE 26/00

Dichiarazione della Banca centrale europea

- "Le raccomandazioni della BCE relative all'adozione del regolamento del Consiglio sopramenzionato non risultano dalla necessità pratica e urgente di accrescere il capitale della BCE o di avanzare ulteriori richieste di attività di riserva in valuta in questo momento. Il calendario proposto per l'adozione del regolamento si basa piuttosto sull'articolo 123, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 107, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea, che dispone che immediatamente dopo il 1º luglio 1998 il Consiglio adotti le disposizioni di cui agli articoli 28.1 e 30.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (ossia il diritto derivato concernente gli aumenti di capitale della BCE e ulteriori richieste di attività di riserva in valuta).

- La BCE non ravvisa la necessità immediata di un aumento del capitale sottoscritto, e con ogni probabilità almeno non prima del 2002. Inoltre un futuro aumento del capitale della BCE sarebbe considerato necessario soltanto al fine di mantenere l'adeguatezza della base di capitale necessaria per sostenere le operazioni della BCE.

- Lo scopo di un'ulteriore richiesta di attività di riserva in valuta sarebbe quello di ricostituire le riserve in valuta senza accrescerle oltre il massimo ammontare equivalente di 50.000 milioni di euro fissato per il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali alla BCE.

- Ogni ricostituzione di riserve in valuta non comporta un aumento del capitale sottoscritto della BCE.".

DICHIARAZIONE 27/00

Dichiarazione della Banca centrale europea

- "Le raccomandazioni della BCE relative all'adozione del regolamento del Consiglio sopramenzionato non risultano dalla necessità pratica e urgente di accrescere il capitale della BCE o di avanzare ulteriori richieste di attività di riserva in valuta in questo momento. Il calendario proposto per l'adozione del regolamento si basa piuttosto sull'articolo 123, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 107, paragrafo 6 del trattato che istituisce la Comunità europea, che dispone che immediatamente dopo il 1º luglio 1998 il Consiglio adotti le disposizioni di cui agli articoli 28.1 e 30.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (ossia il diritto derivato concernente gli aumenti di capitale della BCE e ulteriori richieste di attività di riserva in valuta).

- La BCE non ravvisa la necessità immediata di un aumento del capitale sottoscritto, e con ogni probabilità almeno non prima del 2002. Inoltre un futuro aumento del capitale della BCE sarebbe considerato necessario soltanto al fine di mantenere l'adeguatezza della base di capitale necessaria per sostenere le operazioni della BCE.

- Lo scopo di un'ulteriore richiesta di attività di riserva in valuta sarebbe quello di ricostituire le riserve in valuta senza accrescerle oltre il massimo ammontare equivalente di 50 000 milioni di euro fissato per il trasferimento iniziale di attività di riserva in valuta da parte delle banche centrali nazionali alla BCE.

- Ogni ricostituzione di riserve in valuta non comporta un aumento del capitale sottoscritto della BCE."

DICHIARAZIONE 28/00

Dichiarazione della Commissione sul riposo domenicale

"La Commissione dichiara che riferirà sulla situazione vigente negli Stati membri per quanto concerne la legislazione relativa al riposo domenicale nel quadro della sua prossima relazione sull'attuazione della direttiva concernente l'orario di lavoro (93/104/CE)."

DICHIARAZIONE 29/00

Dichiarazione della Commissione sull'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 6

"La Commissione dichiara che, prima di pronunciarsi, intende consultare le parti sociali a livello europeo e i rappresentanti degli Stati membri in vista di formulare un parere tre mesi dopo aver ricevuto la notifica dello Stato membro."

Dichiarazione di voto della delegazione francese

"La Francia tiene particolarmente alla qualità del cioccolato. Essa ritiene che l'armonizzazione debba preservare ad ogni costo gli interessi legittimi dei consumatori, come pure quelli dei paesi ACP produttori di cacao.

La Francia riconosce i pregi del compromesso elaborato dalla Presidenza, che giunge ad un certo equilibrio tra le posizioni nazionali iniziali molto divergenti. Essa sostiene questo compromesso, sottolineando però che resterà particolarmente attenta per quanto riguarda alcuni punti essenziali: convalida da parte della Commissione di un metodo di riferimento per la quantificazione dei grassi vegetali prima dell'entrata in vigore della direttiva; studio d'impatto approfondito effettuato dalla Commissione alla luce dell'esperienza acquisita e prima dell'eventuale revisione dell'elenco positivo dei grassi vegetali; attuazione concreta dei requisiti in materia di etichettatura.

La Francia sottolinea altresì l'importanza del fatto che il legislatore conservi al suo livello, in una materia così sensibile, i futuri adeguamenti delle disposizioni tecniche sostanziali della direttiva."

Dichiarazione di voto della delegazione belga

"Il Belgio non può dare il suo consenso al progetto di direttiva sottoposto all'approvazione del Consiglio.

Essa ritiene che la direttiva in questione rechi pregiudizio all'immagine del cioccolato di qualità ed alla qualità stessa del cioccolato.

Essa è del parere che l'armonizzazione dell'utilizzazione dei grassi vegetali trasformi il regime di deroga accordato ad alcuni Stati membri in una regola generale.

Il Belgio considera che questa direttiva non contribuisca alla semplificazione legislativa ma comporti cambiamenti fondamentali nella composizione dei prodotti di cioccolato.

La delegazione belga deplora che le conseguenze di questa direttiva per i paesi produttori di cacao, segnatamente i paesi ACP, con cui la Comunità europea mantiene da molto tempo relazioni contrattuali di cooperazione, non siano state esaminate in modo approfondito.

Il Belgio non può dichiararsi d'accordo con una direttiva che, pur cercando di armonizzare le condizioni di produzione e di commercializzazione del cioccolato, mantiene per quanto riguarda la denominazione di vendita una eccezione per due paesi. Siamo di fronte ad un'armonizzazione "à la carte" che tiene conto dell'interesse delle industrie di alcuni Stati membri soltanto.

La mancanza di un metodo di analisi affidabile, e la mancata applicazione delle disposizioni sui grassi vegetali a tutti i prodotti di cioccolato sono altrettanti elementi che possono indurre il consumatore in errore. Le disposizioni previste in materia di etichettatura non forniscono una informazione completa e trasparente al consumatore relativamente a questo prodotto di largo consumo.

Per tutti questi motivi, il Belgio continua a ritenere che non si tratti di un progetto di direttiva valido."

Dichiarazione di voto della delegazione lussemburghese

"Il Lussemburgo aveva tradizionalmente una posizione negativa nei confronti della proposta di direttiva in oggetto, e questo per due ragioni, l'una dovuta a considerazioni relative alla nostra politica di cooperazione allo sviluppo, e l'altra riguardante la protezione degli interessi dei consumatori.

Mentre su quest'ultimo punto il testo sottoposto al Consiglio è di nostra soddisfazione, lo stesso non vale in materia di cooperazione allo sviluppo. Considerando il rischio di un rilevante impatto negativo della direttiva sull'economia dei paesi in via di sviluppo produttori di cacao, e nell'attesa della versione definitiva dello studio dell'impatto previsto della nuova direttiva, il Lussemburgo ha deciso di prendere posizione astenendosi.

Il Lussemburgo intende confermare questa posizione nonostante l'emendamento votato dal Parlamento europeo. In effetti, mettendo sullo stesso piano il burro di cacao ed altre materie grasse vegetali utilizzate nella fabbricazione del cioccolato, nella prospettiva di concludere accordi della massima durata possibile, questo emendamento non tiene conto dell'elementare distinzione che va fatta fra i paesi in via di sviluppo produttori di cacao, che per questo rischiano di subire un danno importante, ed i paesi in via di sviluppo produttori di materie grasse vegetali di sostituzione, che potrebbero trarre beneficio dalla nuova direttiva in misura ben inferiore."

DICHIARAZIONE 30/00

"Il Consiglio fa notare che la decisione che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione conferma esplicitamente che in casi specifici debitamente motivati il Consiglio può riservarsi il diritto di esercitare direttamente talune competenze di esecuzione. Il Consiglio conferma espressamente il principio secondo cui la Commissione continua ad essere responsabile dell'attuazione delle disposizioni tecniche.

Nel caso della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, l'allegato I parte A e parte B.1 e l'allegato II fanno parte di detti casi specifici debitamente motivati in considerazione dell'importanza commerciale, economica e sociale di tali elementi della direttiva."

DICHIARAZIONE 31/00

"La Commissione considera che gli adeguamenti della presente direttiva al progresso tecnico debbano essere decisi conformemente alla procedura di Comitato definita all'articolo 6. Tuttavia, dato che questo fascicolo è stato discusso per molti anni da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione, e come ultimo compromesso al fine di risolvere il problema per il futuro, la Commissione accetta la procedura prevista all'articolo 95 (ex 100 A) del trattato per le materie disciplinate dall'ALLEGATO II e dall'ALLEGATO I.A e I.B.1 della presente direttiva. Ciò ha limitato in sostanza la portata dell'adeguamento al progresso tecnico che resta disciplinato dall'articolo 5. Sostenendo il compromesso, la Commissione ha tenuto conto dell'importanza commerciale, economica e sociale che gli Stati membri attribuiscono ai problemi disciplinati dalla direttiva e del fatto che le materie escluse dalla procedura di Comitato di cui all'articolo 6 sono gli elementi principali che hanno permesso al compromesso della Presidenza di essere approvato a larga maggioranza in sede di Consiglio."

DICHIARAZIONE 32/00

"La Commissione fa riferimento alla decisione del Consiglio che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, la quale conferma espressamente il principio secondo cui la Commissione continua ad essere responsabile per l'attuazione delle disposizioni tecniche e il Consiglio eserciterà competenze dirette di esecuzione soltanto in casi specifici debitamente motivati. La Commissione fa osservare che l'interpretazione che il Consiglio dà della suddetta decisione del Consiglio per quanto riguarda le materie di cui all'ALLEGATO I.A. e all'ALLEGATO I.B.1 è di sua esclusiva responsabilità. Essa sottolinea che l'accettazione di questo compromesso non pregiudica l'interpretazione data dalla Commissione alla suddetta decisione del Consiglio."

DICHIARAZIONE 33/00

"La Commissione ritiene che il rapido adeguamento della legislazione al progresso tecnico sia della massima importanza per la competitività dell'industria europea e che la procedura di Comitato costituisca il mezzo migliore per giungervi. La Commissione intende pertanto riesaminare la presente direttiva già nella fase iniziale dell'attuazione al fine di determinare se le procedure accettate per l'adeguamento al progresso tecnico siano di impedimento alla competitività dell'industria europea interessata e di stabilire quale sia l'impatto economico sull'industria. La Commissione si riserva il diritto di proporre modifiche della presente direttiva alla luce dei risultati di tale riesame. Entro quattro anni dall'adozione della direttiva la Commissione preparerà una relazione sull'impatto della direttiva sulle economie dei paesi produttori di burro di cacao e di grassi vegetali diversi dal burro di cacao elencati nell'ALLEGATO II della direttiva."

DICHIARAZIONE 34/00

"Il Consiglio invita la Commissione a prendere tutte le misure possibili per garantire la rapida messa a punto, entro la data di entrata in vigore della presente direttiva, di metodi di analisi omologati per individuare i grassi vegetali diversi dal burro di cacao presenti nel cioccolato. Nel frattempo gli Stati membri provvedono affinché siano creati adeguati sistemi di controllo al fine di verificare il rispetto del limite del 5%."

DICHIARAZIONE 35/00

"Data la natura sensibile dell'aggiunta al cioccolato di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, la Commissione inserirà nel prossimo programma coordinato comunitario di controllo dei prodotti alimentari meccanismi di verifica per il controllo sia della presenza sia del tenore di detti grassi. I meccanismi di verifica possono includere l'esame analitico del cioccolato ed altre misure di controllo appropriate di cui alla direttiva 89/397/CEE."

DICHIARAZIONE 36/00

"Gli Stati membri accertano che i metodi di analisi utilizzati per la determinazione del tenore di grassi vegetali diversi dal burro di cacao presenti nei prodotti di cioccolato contemplati dalla presente direttiva siano conformi ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato della direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l'istituzione di modalità di prelievo dei campioni e di metodi d'analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all'alimentazione umana [1], e siano omologati o normalizzati o lo diventino quanto prima."

DICHIARAZIONE 37/00

Dichiarazione unilaterale della delegazione austriaca relativa all'allegato I, parte A, punto 10, nota in calce nella versione tedesca

"I prodotti di altri Stati membri, che sono commercializzati in tali Stati con la designazione *"Schokoladebonbon"* ma non soddisfano i requisiti dell'allegato I, parte A, punto 10, possono essere commercializzati secondo il trattato anche in Austria con tale designazione".

[1] GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50.

DICHIARAZIONE 38/00

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio,

vista la decisione quadro adottata il [...] relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di sanzioni penali contro la falsificazione di monete in relazione all'introduzione dell'euro;

essendo d'accordo che la decisione quadro in questione costituisce un progresso importante nella lotta contro la falsificazione di monete, inclusa la falsificazione dell'euro;

considerando il punto 48 delle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, del 15 e 16 ottobre 1999;

considerando che disposizioni relative solo al ravvicinamento delle legislazioni non sarebbero in grado di garantire la piena tutela dell'euro dal punto di vista penale;

considerando che occorre esaminare se siano necessarie ulteriori misure, in particolare relative alla cooperazione tra gli Stati membri, la BCE e le banche centrali nazionali nel settore della lotta contro la falsificazione dell'euro;

dichiara che le ulteriori iniziative, incluse le proposte della Francia, saranno esaminate in modo approfondito e entro tempi brevi in vista della loro eventuale adozione tramite uno strumento complementare.".

DICHIARAZIONE 39/00

Dichiarazione del Consiglio sull'articolo 7

"Il Consiglio dichiara che, nello stabilire i criteri per l'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione quadro, al fine di determinare quale sia lo Stato più idoneo a concentrare le azioni penali, gli Stati terranno conto, in particolare, della nazionalità dell'autore del reato e del luogo in cui quest'ultimo è stato commesso.".

DICHIARAZIONE 40/00

Dichiarazione della Danimarca e della Germania sull'articolo 6, paragrafo 2

"La Danimarca e la Germania dichiarano che non considerano contemplata dall'articolo 6, paragrafo 2, la riduzione del valore del corso legale.".

DICHIARAZIONE 41/00

Dichiarazione dell'Austria e della Germania sulle norme minime in materia di sanzioni

"L'Austria e la Danimarca dichiarano che la fissazione di norme minime in materia di sanzioni di cui all'articolo 31, lettera e) del TUE solleva questioni complesse, quali la relazione con le disposizioni generali dei codici penali o la proporzionalità delle sanzioni massime previste per vari reati nell'ambito di ciascun sistema nazionale. Tenuto conto dell'urgenza rivestita dall'adozione della decisione quadro in questione, non è stato possibile trattare tali questioni in modo approfondito. Prima di includere disposizioni analoghe in futuri strumenti, tali questioni dovranno tuttavia essere esaminate attentamente. Il fatto che la soluzione trovata nell'articolo 6, paragrafo 2 rappresenti un livello minimo per la sanzione massima prevista dalla legislazione nazionale non può essere considerato un precedente."

Note esplicative

Con il riferimento alla fabbricazione di banconote e monete metalliche di cui all'articolo 4 s'intende la stampa e il conio da parte sia della banca centrale che degli appaltatori indipendenti. Una delucidazione in tal senso verrà messa a verbale del Consiglio.

L'articolo 4 non copre il superamento delle quantità fissate dalla Banca centrale europea per le emissioni da parte degli organismi competenti per l'emissione negli Stati membri.

DICHIARAZIONE 42/00

Dichiarazione del Portogallo concernente l'applicazione degli articoli 26 e 37

"L'articolo 37 del regolamento (CE) n° /2000 del Consiglio, del ....., relativo alle procedure di insolvenza, che fa riferimento alla possibilità di convertire una procedura territoriale, aperta prima di una procedura principale, in una procedura di liquidazione, deve essere interpretato nel senso che siffatta conversione non esclude una valutazione giuridica dello stato della procedura locale, come previsto all'articolo 36, o del rispetto dell'ordine pubblico, come previsto all'articolo 26."

DICHIARAZIONE 43/00

Dichiarazione del Consiglio

"Il presente regolamento non impedisce a uno Stato membro di concludere con Stati terzi accordi sulle stesse materie disciplinate dal presente regolamento, se l'accordo in questione non incide sul regolamento stesso."

DICHIARAZIONE 44/00

Dichiarazione del Consiglio

"Gli Stati membri s'impegnano ad informare la Commissione circa tutti gli accordi che prevedono di concludere con Stati terzi in conformità dell'articolo 16, nonché delle relative modifiche o denunce."

DICHIARAZIONE 45/00

Dichiarazione della Commissione sull'articolo 16

"La Commissione ritiene che l'applicazione dell'articolo 16 del presente regolamento non può contrastare con la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di conclusione di accordi tra uno Stato membro e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Pertanto, fatte salve le competenze ed i mezzi previsti dal trattato, la Commissione farà sì che l'applicazione del presente regolamento sia conforme, in genere e caso per caso, alla giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare alla giurisprudenza AETR."

DICHIARAZIONE 46/00

Dichiarazione del Regno Unito

"Il Regno Unito desidera mettere agli atti la sua opinione secondo cui, dopo l'adozione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter concludere alcuni accordi con paesi terzi. La prima categoria di tali accordi riguarderebbe i casi in cui gli Stati membri convengono che i propri giudici nazionali non debbano essere obbligati, in forza del regolamento, a riconoscere e dare esecuzione a talune decisioni emesse da giudici di altri Stati membri. Queste decisioni si baserebbero su criteri di competenza diversi da quelli fissati dal regolamento. La seconda grande categoria di accordi con i paesi terzi riguardarebbe quelli che disciplinano le stesse materie del regolamento, a condizione che non interferiscano su quest'ultimo, ossia non ne ledano il corretto funzionamento. È opinione del Regno Unito che tali disposizioni tutelino adeguatamente i legittimi interessi della Comunità e che, a condizione di rispettarle, gli Stati membri debbano poter concludere siffatti accordi, in particolare decidere se ratificare la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla protezione dei fanciulli."

DICHIARAZIONE 47/00

"Il Regno Unito è del parere che la facoltà per gli Stati membri di concludere tali accordi sia prevista dall'articolo 16 e dalla dichiarazione del Consiglio. L'importanza di tutelare la competenza esterna degli Stati membri nel quadro del regolamento volto a sostituire la convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, fa sì che è essenziale garantire che le pertinenti disposizioni del regolamento siano formulate in modo esplicito."

DICHIARAZIONE 48/00

Dichiarazione del Regno Unito

"Conformemente agli accordi notificati nel documento 7998/00 del Consiglio del 19 aprile 2000, nel caso in cui le decisioni di un giudice di Gibilterra debbano essere direttamente eseguite da un giudice o da un'altra autorità preposta all'esecuzione delle medesime in un altro Stato membro in forza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, i documenti contenenti tali decisioni del giudice di Gibilterra saranno certificati autentici dal governo del Regno Unito/Unità di collegamento di Gibilterra per gli affari europei del Ministero degli Esteri e del Commonwealth, con sede a Londra ("l'Unità"). Il tribunale di Gibilterra ne farà richiesta all'Unità. La certificazione avrà la forma di una nota."

DICHIARAZIONE 49/00

Dichiarazione congiunta del Consiglio e del Regno Unito

"Anteriormente alla messa in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 e all'articolo 8, paragrafo 3, il Regno Unito informa il Consiglio di tutte le circostanze che possano incidere in modo rilevante sui settori disciplinati dalle suddette disposizioni."

DICHIARAZIONE 50/00

Dichiarazione congiunta della Danimarca e del Regno Unito

"Nel contesto della prossima decisione del Consiglio relativa alla data in cui le disposizioni dell'acquis di Schengen sono messe in applicazione per la Danimarca, il Regno Unito accetterà le conclusioni del Consiglio relative all'applicazione di tali disposizioni alle Isole Færøer e alla Groenlandia, compresa l'applicazione del Sistema d'informazione Schengen (SIS), nella misura in cui esse fanno riferimento alle disposizioni a cui il Regno Unito partecipa ai sensi dell'articolo 1."

DICHIARAZIONE 51/00

Dichiarazione del Governo del Regno Unito

"Il Regno Unito si impegna ad adoperarsi per soddisfare le esigenze operative degli Stati membri nelle eventuali attività di osservazione oltrefrontiera. In tale contesto ottempererà pienamente alle disposizioni dell'articolo 40 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e alla prassi concordata ad esse relativa. Il Regno Unito esaminerà tali disposizioni con gli Stati membri al fine di definire procedure di valutazione concordate e soddisfacenti per entrambe le parti prima della messa in applicazione della partecipazione del Regno Unito."

DICHIARAZIONE 52/00

Dichiarazione del Governo del Regno Unito

"La posizione del Regno Unito tiene conto del fatto che adesso si ritiene che gli articoli da 92 a 119 della Convenzione di Schengen del 1990 trovino la loro base giuridica nel titolo VI del TUE."

DICHIARAZIONE 53/00

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio dichiara che esso prenderà in esame ogni futura richiesta del Regno Unito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 concernente l'applicazione alle Isole Normanne e all'Isola di Man delle disposizioni dell'acquis di Schengen di cui all'articolo 1 tenendo conto della necessità di assicurare la coerenza, nell'applicazione dell'acquis di Schengen, tra le disposizioni pertinenti della presente decisione e ogni nuova decisione riguardante le Isole Normanne e l'Isola di Man, conformemente al rispettivo status in virtù dei trattati."

DICHIARAZIONE 54/00

Dichiarazione del Governo del Regno Unito

"Il Regno Unito dichiara che nel presentare una richiesta ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 terrà pienamente conto della dichiarazione rilasciata dal Consiglio al punto 5."

DICHIARAZIONE 55/00

Dichiarazione del Consiglio

"Il Consiglio si compiace del parere del Parlamento europeo pubblicato in quanto "Risoluzione legislativa sull'iniziativa della Repubblica d'Austria in vista dell'adozione di una decisione del Consiglio relativa alla lotta contro la pornografia infantile su Internet" [1]. Oltre agli emendamenti che il Consiglio ha incorporato nella decisione, il parere solleva un certo numero di importanti questioni relative al diritto penale sostanziale e alla procedura penale. Il Consiglio, consapevole dell'urgenza di prendere misure immediate contro la pornografia infantile su Internet, dichiara di essere disposto ad esaminare tali questioni alla luce dell'azione comune 97/154/GAI del 24 febbraio 1997 e in base a proposte future."

[1] Documento del Parlamento europeo n. 10317//1999 - C5-0318/99 - 1999/0822(CNS).

MAGGIO 2000	
ALTRI ATTI	**Votazioni rese pubbliche**
2257ª sessione del Consiglio "Telecomunicazioni" del 2 maggio 2000 Risoluzioni del Consiglio sul • ruolo della normalizzazione in Europa Doc. 12686/99 • reciproco riconoscimento Doc. 11874/99 **2258ª sessione del Consiglio "Problemi economici e finanziari" dell'8 maggio 2000** Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 603/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito Doc. 7795/00 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia, della Russia e dell'Ucraina Doc. 7883/00 Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri originarie dell'Australia, dell'Indonesia e di Taiwan e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito Doc. 7817/00 Parere del Consiglio sul programma di stabilità aggiornato dell'Austria per il periodo 2000-2003 Doc. 8133/00	

MAGGIO 2000	
ALTRI ATTI	**Votazioni rese pubbliche**
2259ª sessione del Consiglio "Occupazione e Politica sociale" dell'8 maggio 2000 Decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima e della relativa appendice 3 Doc. 14265/99 + COR 1 **Procedura scritta conclusa il 15 maggio 2000** Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza Doc. 7810/00 **Procedura scritta conclusa il 18 maggio 2000** Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/2000 recante modifica del regolamento (CE) n. 1294/1999 relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia (RFJ) Doc. 8458/00 + COR 1 (fr,it,nl,gr,es,pt,fi) **2264ª sessione del Consiglio "Affari generali" del 22 maggio 2000** Decisione del Consiglio del recante modifica della decisione 1999/319/PESC che attua la posizione comune 1999/318/PESC concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica federale di Jugoslavia Doc. 8537/00 Azione comune del Consiglio relativa alla proroga della validità e dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa Doc. 8299/00 Regolamento del Consiglio relativo al sostegno alla Missione ad interim delle Nazioni Unite per il Kosovo (MINUK) e all'Ufficio dell'Alto Rappresentante in Bosnia-Erzegovina (OHR) Doc. 8217/00	

MAGGIO 2000	
ALTRI ATTI	**Votazioni rese pubbliche**
Regolamento del Consiglio che vieta la vendita, la fornitura e l'esportazione in Birmania/Myanmar di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna o a fini terroristici e congela i capitali di determinate persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sul suo territorio Doc. 8535/00 Decisione del Consiglio che istituisce un comitato per gli aspetti civili della gestione delle crisi Doc. 8529/00 Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 368/98 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glifosato originario della Repubblica popolare cinese Doc. 8086/00 Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 397/1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie di Taiwan Doc. 8160/00 Regolamento (CE) del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di silicio originario della Repubblica popolare cinese, della Federazione russa e dell'Ucraina e proroga l'impegno accettato con decisione 94/202/CE della Commissione Doc. 8220/00 Decisione del Consiglio per l'erogazione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Montenegro Doc. 8478/00 **2265ª sessione del Consiglio "Mercato interno" del 25 maggio 2000** Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario Doc. 6995/00 + COR 1 (fi) + COR 2 (fi) Risoluzione del Consiglio relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo Doc. 7876/00	

MAGGIO 2000	
ALTRI ATTI	**Votazioni rese pubbliche**
2266ª sessione del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 29 maggio 2000 Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie Doc. 7624/00 Atto del Consiglio che stabilisce, conformemente all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea Doc. 7846/1/00 REV 1 + COR 1 (fi) + COR 2 (s) + COR 3 (it) + COR 4 (fr) **2267ª sessione del Consiglio "Energia" del 30 maggio 2000** Posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti Doc. 7034/00 + COR 1 (fi) + COR 2	